



## COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

### IL SINDACO

#### COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 21-02-2025

**OGGETTO:** LIMITAZIONE ALLA VENDITA E ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHESCHE DELL'ANNO 2025.

#### **PREMESSO:**

**CHE** l'Amministrazione Comunale per l'anno 2025 ha inteso riprendere le tradizionali sfilate di carri allegorici in occasione delle giornate dedicate al carnevale;

**CHE** in occasione delle previste manifestazioni carnascialesche dell'anno in corso sarà presente un cospicuo numero di avventori e/o turisti;

**CHE** le manifestazioni e le sfilate dei carri allegorici saranno previste nelle giornate del 1°, 2 e 4 marzo 2025 per le vie e piazze del Centro Storico del Comune di Castelvetro;

**CONSIDERATO** che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al presumibile consumo di bevande alcoliche;

**VALUTATO** attentamente che il presumibile consumo di bevande alcoliche durante le manifestazioni carnascialesche secondo cui può evidenziarsi l'accentuarsi delle condotte incivili che potranno incidere sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, registrandosi episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete pubblica;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia;

**OSSERVATO**, altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo ed anche, che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche;

**RILEVATO** che nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana in relazione all'urgente necessità d'interventi volti a superare situazioni di grave incuria

e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcolici;

**RAVVISATA** la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

**RITENUTO** opportuno e necessario regolamentare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nel territorio comunale nelle giornate del 1°, 2 e 4 marzo 2025 dalle ore 18:00 alle ore 05:00 dei giorni successivi;

**VISTI:**

- la Legge del 30/03/2001 n°125;
- l'articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.L. 13/09/2012 n°158 così come convertito, con modificazioni, nella Legge 08/11/2012 n°8;
- gli articoli 650 e 686, 687, 688, 689, 690, 691 del Codice Penale;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.18/08/2000 n°267 e s.m.i.;
- la Legge 24/11/1981 n° 689 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Siciliana del 01/03/1995 n°18 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Siciliana del 22/12/1999 n°28 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 16/05/2020 n°33;
- il Decreto Legge 18/05/2021 n° 65;
- la Legge 18.04.2017 n. 48;

**ATTESA** la propria competenza in merito;

**ORDINA**

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

**nei giorni 1, 2 e 4 marzo 2025 dalle ore 18:00 alle ore 05:00 dei giorni successivi**, su tutto il territorio del Comune di Castelvetro:

1. A tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo auto negozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, **ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti**, per il periodo sopra indicato, **di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche in contenitore di vetro o lattine** (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati) **fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina;**

2. Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la **somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;**

Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sempre che il fatto non costituisca reato, che va **da € 25,00 ad € 500,00**,

secondo le modalità di cui alla Legge 689/1981. Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale, emanata ai sensi degli artt. 7/bis e 50 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per il massimo di 15 giorni ex art. 100 T.U.L.P.S..

La presente ordinanza verrà resa esecutiva previa pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi, nelle forme e nei termini di legge.

#### **DISPONE**

che gli Ufficiali, i Funzionari, e gli Agenti delle Forze di Polizia Statali e Locali sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

che l'odierno provvedimento sia trasmesso:

- al Sig. Prefetto di Trapani;
- al Sig. Questore di Trapani;
- al Comando Polizia Municipale di questo Ente;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetro;
- alla Compagnia e alle Stazioni Carabinieri di Castelvetro e Marinella di Selinunte;
- alla Compagnia Guardia di Finanza.

#### **DISPONE**

altresì, che venga data notizia ai titolari delle attività interessate presenti nel territorio comunale e alla cittadinanza, a mezzo stampa.

#### **AVVERTE**

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che avverso la presente Ordinanza:

- in applicazione della L. 1034/1971 e s.m.i., è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;
- in applicazione del D.P.R. 1199/1971, è possibile proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana.

*Il Comandante della P.M.*

***f.to (Comm. C. Antonio Ferracane)***

#### **IL SINDACO**

F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**